

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 7 FEBBRAIO 1973 <sup>1</sup>

Commissione delle Comunità europee  
contro Repubblica italiana

«Premi di macellazione delle vacche e di non commercializzazione del latte»

Causa 39-72

Massime

1. *Obblighi degli Stati membri — Trasgressione — Ricorso — Oggetto — Interesse ad agire*  
(Trattato CEE, art. 169)
2. *Obblighi degli Stati membri — Ricorso — Sentenza della Corte — Inadempienza di uno Stato membro — Responsabilità*  
(Trattato CEE, artt. 169 e 171)
3. *Atti di un'istituzione — Regolamento — Efficacia diretta — Entrata in vigore — Applicazione simultanea ed uniforme nella Comunità — Modalità nazionali di attuazione — Compatibilità col trattato*  
(Trattato CEE, artt. 189 e 191)
4. *Atti di un'istituzione — Regolamento — Applicazione — Obblighi degli Stati membri*  
(Trattato CEE, art. 189)
5. *Obblighi degli Stati membri — Azione unilaterale in contrasto col trattato — Trasgressione dei doveri di solidarietà*

1. L'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 169 è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del 2° comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio.
2. Di fronte al ritardo nell'adempiere un obbligo o al rifiuto definitivo di adempierlo, la sentenza pronunciata dalla Corte in forza degli artt. 169 e 171 del trattato può avere pratica rilevanza come fondamento della respon-

sabilità eventualmente incombente allo Stato membro — a causa dell'inadempienza — nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli.

3. I regolamenti sono di per sé direttamente efficaci in tutti gli Stati membri ed entrano in vigore, per il semplice fatto della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, alla data in essi stabilita ovvero, in mancanza, nel momento stabilito dal trattato.

<sup>1</sup> — Lingua processuale: l'italiano.

Sono quindi in contrasto col trattato le modalità di attuazione che possano avere la conseguenza di ostacolare l'efficacia diretta dei regolamenti comunitari e di comprometterne quindi la simultanea ed uniforme applicazione nell'interna Comunità.

4. È inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo un regolamento della Comunità, in guisa da paralizzare determinate parti della legislazione comunitaria nei confronti delle quali abbia manifestato la propria opposizione, ovvero ch'esso ritenga in contrasto con determinati interessi nazionali. Così pure, le difficoltà di applicazione rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo

Stato membro dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi.

5. Il fatto che uno Stato, in considerazione dei propri interessi nazionali, rompa unilateralmente l'equilibrio tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità, lede l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi al diritto comunitario e determina discriminazioni a carico dei loro cittadini, in primissimo luogo di quelli dello Stato che trasgredisce le norme comunitarie.  
Questo venir meno ai doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri con la loro adesione alla Comunità scuote dalle fondamenta l'ordinamento giuridico comunitario.

Nella causa 39-72,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Armando Toledano-Laredo e Giancarlo Olmi, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, e con domicilio eletto presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione dell'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi imposti dal regolamento del Consiglio 6 ottobre 1969, n. 1975, «che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nonché dal regolamento della Commissione 4 novembre 1969, n. 2195, «che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari»,